

Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) -
invenzioni industriali - marchio (esclusività del marchio) - novità e
originalità, preuso - Nuove varietà vegetali - Diritto di costitutore
- Condizioni - "Distinzione" delle varietà vegetali - Contenuto -
Ipotesi di varietà vegetale già brevettata all'estero dal medesimo
soggetto che chiede il diritto di privativa in Italia - Mancanza
dell'elemento di distinzione da altre varietà - Esclusione -
Fondamento.

In tema di brevetto per varietà vegetali, tra i requisiti del diritto
di costitutore occorre che la varietà sia nuova e distinta, concetto,
quest'ultimo, che ai sensi dell'art. 104 c.p.i., ricorre quando la
varietà vegetale si contraddistingue nettamente da ogni "altra", la
cui esistenza, alla data del deposito della domanda di privativa, sia
notoriamente conosciuta. Ove si discorra della medesima varietà per la
quale lo stesso costitutore o il suo dante causa abbia chiesto
all'estero l'attribuzione della privativa, non viene in questione un
difetto di distinzione ai fini del giudizio di distinzione previsto
dalla legge, in quanto la "medesima" varietà non può rientrare nel
concetto di "altra" varietà già altrimenti notoriamente conosciuta.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6074 del 28/02/2023 (Rv.
667118 - 01)

Corte

Cassazione

6074

2023